

2.06 Contributi



Lavoro domestico

Stato al 1° gennaio 2024



In breve

Chi occupa lavoratori domestici è tenuto a versare contributi alle assicurazioni sociali, anche se il salario in denaro o in natura è inferiore a 2 300 franchi all'anno. In linea di principio qualsiasi attività retribuita svolta in un'economia domestica privata è soggetta all'obbligo contributivo.

- Per versare i contributi alle assicurazioni sociali, le persone che nel 2024 occupano lavoratori domestici nati nel 2006 o prima devono annunciarsi presso la cassa di compensazione cantonale.
- I lavoratori domestici nati tra il 2006 e il 1999 devono essere annunciati solo se nel 2024 percepiscono un salario superiore a 750 franchi. I salari inferiori a questo importo non sono soggetti al versamento di contributi, a meno che i dipendenti non lo richiedano espressamente.
- I lavoratori domestici nati nel 2007 o dopo non sono soggetti all'obbligo contributivo; essi non devono essere annunciati presso la cassa di compensazione.

Per lavori domestici si intendono in particolare le attività svolte nelle economie domestiche dalle seguenti persone:

- addetta o addetto alle pulizie;
- bambinaia (ragazza o ragazzo alla pari, baby-sitter);
- governante;
- aiuto domestico;
- aiuto compiti;
- assistente a persone anziane;
- altre persone che svolgono attività domestiche professionali in un appartamento, in una casa o all'interno del perimetro della proprietà (p. es. vicino che esegue lavori di giardinaggio dietro pagamento).

Conformemente al diritto delle assicurazioni sociali, il lavoro domestico è considerato un'attività lucrativa.

Non sono considerate lavori domestici le attività svolte presso abitazioni plurifamiliari all'esterno degli appartamenti e in immobili utilizzati ad uso commerciale (p. es. portinaia/portinaio).

Questo opuscolo informativo è destinato ai datori di lavoro che impiegano personale domestico.

Obblighi dei datori di lavoro che impiegano personale domestico

1 Quando si devono versare contributi alle assicurazioni sociali?

Chi gestisce una propria economia domestica e occupa e retribuisce (in denaro o in natura) personale domestico è tenuto a detrarre dal salario, per quanto questo sia esiguo, i contributi alle assicurazioni sociali. È fatta salva l'eccezione menzionata all'inizio del presente documento per i giovani lavoratori. Anche le indennità per vacanze sono sottoposte all'obbligo contributivo. Il salario in natura è soggetto a contribuzione in aggiunta al salario in contanti.

Chi omette la notifica è punibile.

Inoltre, per i rapporti di lavoro di breve durata o di poca entità, come quelli esistenti di regola nelle economie domestiche private, è possibile avvalersi della procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro. Per ulteriori informazioni si vedano l'opuscolo informativo 2.07 – *Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro e*

il sito della Segreteria di Stato dell'economia (SECO)



2 A quanto ammontano le retribuzioni in natura?

Reddito in natura	al giorno		al mese	
Colazione	CHF	3.50	CHF	105.–
Pranzo	CHF	10.00	CHF	300.–
Cena	CHF	8.00	CHF	240.–
Alloggio	CHF	11.50	CHF	345.–
Vitto e alloggio	CHF	33.00	CHF	990.–

3 Dove ci si deve annunciare?

Per versare i contributi alle assicurazioni sociali, ci si deve annunciare presso la *cassa di compensazione cantonale* del luogo in cui si trova l'economia domestica.

Se si versano già i contributi di altri dipendenti presso una *cassa di compensazione professionale*, si possono pagare presso la stessa cassa anche i contributi dei lavoratori domestici.

4 Come si devono identificare i lavoratori?

All'inizio dell'attività il datore di lavoro chiede alla persona salariata il certificato di assicurazione dell'AVS/AI o la tessera d'assicurato dell'assicurazione malattie e annota il suo numero AVS, nome e cognome e la sua data di nascita di modo che alla fine dell'anno i redditi conseguiti possano essere conteggiati nel conto individuale di questa stessa persona. Se la persona salariata non dispone né di un certificato di assicurazione né di una tessera d'assicurato o se i dati personali fossero cambiati, va compilato il modulo di richiesta 318.260 – *Richiesta di un certificato di assicurazione*. I moduli sono disponibili presso ogni cassa di compensazione e sul sito www.avs-ai.ch.

Contributi

5 Chi è soggetto all'obbligo contributivo?

Le persone che esercitano un'attività lucrativa sono soggette all'obbligo contributivo dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno d'età. Se in un anno civile percepiscono un salario inferiore a 750 franchi, i giovani lavoratori sono esonerati dall'obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 25 anni, a meno che non richiedano espressamente di versare i contributi.

Le persone attive nel settore dei lavori domestici che raggiungono l'età di riferimento continuano a versare i contributi AVS/AI/IPG, ma non quelli per l'assicurazione contro la disoccupazione. Tuttavia, è possibile beneficiare di una franchigia di 16.800 franchi all'anno. I contributi AVS/AI/IPG vanno versati sulla parte del reddito che supera la franchigia. I salariati che desiderano versare i contributi sull'intero salario senza dedurre la franchigia devono comunicarlo al proprio datore di lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo informativo 2.01 - *Contributi salariali all'AVS, all'AI e all'IPG (n. 14-16)*.

Non vi è invece alcuna franchigia per i beneficiari di una rendita di vecchiaia anticipata (dai 62 anni per le donne e dai 63 per gli uomini), che devono versare anche i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione.

6 A quanto ammontano le aliquote di contribuzione?

Aliquote di contribuzione	Datore di lavoro domestico	Lavoratrice domestica o lavoratore domestico
AVS/AI/IPG	5,3 %	5,3 %
Assicurazione contro la disoccupazione (AD), fino a un reddito di 148 200 franchi	1,1 %	1,1 %
Cassa di compensazione per assegni familiari (AF)	dipende dalla cassa	solo nel Cantone del Vallese: 0,42 %
Costi amministrativi	dipende dalla cassa	nessuno

In genere le casse di compensazione riscuotono anche i contributi per gli assegni familiari. Solo in casi eccezionali questi contributi sono riscossi da un'altra cassa. In questi casi le casse di compensazione indicano ai datori di lavoro la cassa di compensazione per assegni familiari competente.

Chi impiega personale domestico versa alla cassa di compensazione i contributi di entrambe le parti, deducendo la parte del dipendente dal salario lordo.

Se è stato concordato un salario netto (vale a dire che il datore di lavoro assume anche i contributi della persona salariata), questo va convertito in salario lordo. La cassa di compensazione fornisce informazioni in merito.

La tavola di conversione «Salaries nets/bruts» è disponibile (soltanto in francese e in tedesco)



Per ulteriori informazioni utili si può consultare la guida PMI:



7 Si devono pagare i contributi anche sui salari di poco conto?

Sì. Di regola, se il salario determinante non supera i 2 300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, i contributi sono riscossi soltanto su richiesta dell'assicurato. Per le persone occupate nelle economie domestiche private, invece, i contributi vanno riscossi in ogni caso. Fanno tuttavia eccezione i salari fino a 750 franchi per anno civile corrisposti ai lavoratori domestici fino al 25° anno d'età (v. n. 5).

Assegni familiari

8 Il personale domestico ha diritto agli assegni familiari?

Sì. Le persone retribuite per un lavoro domestico hanno diritto agli assegni familiari se sono adempite le condizioni legali.

Per ottenere gli assegni familiari, i lavoratori domestici possono presentare una richiesta alla cassa di compensazione per assegni familiari competente (di regola la cassa di compensazione).

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

9 I lavoratori domestici vanno assicurati contro gli infortuni?

Sì. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i loro dipendenti contro gli infortuni. A tal fine devono annunciarsi presso un assicuratore del ramo. Possono concludere l'assicurazione presso ogni assicuratore infortuni autorizzato – fatta eccezione per la Suva, in quanto il lavoro domestico non rientra nel suo ambito di competenza. L'elenco degli assicuratori infortuni è disponibile sul sito www.ufsp.admin.ch.

- Le persone salariate che lavorano meno di otto ore alla settimana devono essere assicurate soltanto contro gli infortuni e le malattie professionali.
- Le persone salariate che lavorano almeno otto ore alla settimana devono essere assicurate anche contro gli infortuni non professionali.

10 Chi paga i premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali?

I premi dell'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico della persona salariata. Il datore di lavoro deve versare l'intero importo dei premi e dedurre dal salario la parte della persona salariata. Sono fatte salve eccezioni a favore degli assicurati. È fatta salva la seguente eccezione: prima dell'insorgenza di un infortunio assicurato, non sono riscossi premi sui salari non superiori a 750 franchi per datore di lavoro per anno civile fino al 31 dicembre dell'anno in cui le persone impiegate nelle economie domestiche compiono il 25° anno d'età. Nel caso di un infortunio assicurato, il trattamento del caso è di competenza della cassa suppletiva dell'AINF. Da un lato essa versa le prestazioni assicurative

legali alla persona impiegata nell'economia domestica che ha subito l'infortunio, dall'altro chiederà al suo datore di lavoro un premio sostitutivo per al massimo cinque anni.

I datori di lavoro che non concludono un'assicurazione contro gli infortuni sono punibili e devono versare i premi sostitutivi.

11 Qual è il reddito soggetto al versamento di premi?

Il reddito soggetto al versamento di premi corrisponde sostanzialmente al salario determinante ai sensi dell'AVS. I premi vengono fissati in per mille del reddito soggetto al loro versamento. Per le persone che svolgono un lavoro domestico soltanto occasionalmente, o regolarmente ma per brevi periodi, gli assicuratori hanno previsto premi forfettari annui. I singoli casi sono disciplinati nelle tariffe.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo informativo *6.05 – Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF*.

Previdenza professionale

12 È obbligatoria la previdenza professionale?

Sono soggetti alla previdenza professionale obbligatoria soltanto i salari mensili superiori a 1 837.50 franchi (in caso di contratti a tempo determinato di almeno tre mesi) o i salari annui superiori a 22 050 franchi. La retribuzione da prendere a riferimento è il salario lordo (stesso salario determinante che per l'AVS). Le persone che versano almeno questi salari devono affiliarsi a un istituto di previdenza registrato. Le casse di compensazione controllano se sono affiliate a un istituto.

13 Chi non deve essere assicurato per la previdenza professionale?

Non devono essere assicurati i salariati che esercitano un'attività accessoria e che sono già obbligatoriamente assicurati tramite l'attività principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente quale attività principale. Contrariamente alle casse di compensazione cantonali, gli istituti di previdenza non hanno l'obbligo di accogliere nuovi affiliati. L'unica struttura che per legge è tenuta ad affiliare datori di lavoro è la Fondazione istituto collettore LPP.

14 Chi paga i contributi della previdenza professionale?

L'istituto di previdenza addebita i contributi della previdenza professionale direttamente ai datori di lavoro. Le aliquote di contribuzione variano a seconda delle casse pensioni. Il datore di lavoro ne deve però assumere almeno la metà.

15 A chi ci si può rivolgere per ottenere informazioni?

Gli indirizzi degli uffici regionali dell'istituto collettore LPP sono disponibili al seguente indirizzo:

Fondazione istituto collettore LPP
Direzione
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zurigo
Tel. 041 799 75 75
www.aeis.ch

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo informativo 6.06 – *Obbligo d'affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP.*

Contratto di lavoro

16 Ci vuole un contratto di lavoro?

I lavoratori domestici devono fornire una prestazione lavorativa. Dal punto di vista giuridico, i rapporti tra il datore di lavoro e i lavoratori domestici sono quindi equiparati ai contratti di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni, a prescindere dal fatto che esista un contratto scritto o meno. Affinché gli accordi siano chiaramente disciplinati, è tuttavia consigliabile stipulare un contratto di lavoro scritto. Il datore di lavoro è tenuto a informare per iscritto in merito a determinati aspetti del rapporto di lavoro.

Maggiori informazioni sul tema e contratti di lavoro modello sono disponibili sul sito (SECO)



Determinate disposizioni legali hanno carattere vincolante. Per quanto riguarda questi punti, le parti non possono concludere accordi sfavorevoli per le lavoratrici e i lavoratori domestici.

17 Esistono contratti normali di lavoro per il personale domestico?

Il rapporto di lavoro del personale domestico è disciplinato anche nel quadro di contratti normali di lavoro cantonali (CNL), che contengono in particolare disposizioni sulle ore di lavoro e di riposo. Queste disposizioni sono direttamente applicabili ai singoli rapporti di lavoro, per quanto non sia convenuto altrimenti tra il datore di lavoro e la persona salariata.

Dal canto suo, il Consiglio federale ha emanato un contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico), in cui sono stabiliti salari minimi vincolanti. Questo contratto è applicabile in tutta la Svizzera, tranne nel Cantone di Ginevra. Il campo d'applicazione copre soprattutto attività domestiche ed è più circoscritto rispetto alle attività menzionate alla domanda 1. Inoltre, molti rapporti di lavoro nell'ambito delle economie domestiche private non sottostanno al CNL per il personale domestico.

Dal 1° gennaio 2023 vigono i seguenti salari orari minimi:

Lavoratori non qualificati	CHF	19.50
Lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	CHF	21.40
Lavoratori qualificati con certificato federale di formazione pratica (CFP) o due anni di formazione professionale di base	CHF	21.40
Lavoratori qualificati con attestato federale di capacità (AFC) o tre anni di formazione professionale di base	CHF	23.55

Maggiori informazioni sul tema sono disponibili sul sito della SECO



18 Il personale domestico ha diritto alle vacanze?

Le lavoratrici e i lavoratori domestici hanno diritto ad almeno quattro settimane di vacanze all'anno. Una settimana di vacanze deve corrispondere a una settimana di lavoro, vale a dire che chi, ad esempio, lavora tre ore settimanali, durante una settimana di vacanze ha diritto a queste tre ore di tempo libero.

In caso di retribuzione oraria, quale remunerazione delle vacanze è versato un supplemento pari all'8,33 % del salario lordo, o al 10,64 % se la persona salariata ha diritto a cinque settimane di vacanze e al 13,04 % se ha diritto a sei settimane di vacanze.

Non sono ammesse clausole contrattuali secondo cui le vacanze o il salario delle vacanze sarebbero compresi nel salario.

19 Le lavoratrici domestiche percepiscono il salario in caso di gravidanza o maternità?

Se le lavoratrici domestiche non possono lavorare per gravidanza o maternità, il datore di lavoro deve continuare a versare loro il salario per un periodo limitato.

Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo informativo della SECO concernente la protezione delle lavoratrici durante la maternità all'indirizzo www.seco.admin.ch. L'opuscolo informativo 6.02 – *Indennità di maternità* contiene ulteriori informazioni.

20 In caso di congedo di paternità i lavoratori domestici continuano a ricevere il salario?

I datori di lavoro continuano a versare il salario ai loro dipendenti durante il congedo di paternità. Per ulteriori informazioni si veda l'opuscolo informativo 6.04 – *Indennità per l'altro genitore (del padre o della moglie della madre)*.

21 Come si può porre fine al rapporto di lavoro?

I contratti limitati nel tempo terminano alla fine della durata stipulata. Non va data alcuna disdetta.

I contratti a tempo indeterminato devono essere disdetti. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, il termine di disdetta è un mese. Dal secondo al nono anno di servizio compreso, il contratto può essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di due mesi e, in seguito, di tre mesi. I termini di disdetta possono essere modificati per contratto, ma non possono essere ridotti a meno di un mese.

In caso di malattia, gravidanza, maternità e paternità o servizio militare, le lavoratrici e i lavoratori domestici beneficiano della protezione dalle disdette prevista dalla legge.

Per ulteriori informazioni si può consultare l'opuscolo informativo corrispondente della SECO all'indirizzo www.seco.admin.ch.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Di regola le segreterie dei tribunali del lavoro forniscono chiarimenti. Informazioni generali in materia di diritto del lavoro e sul contratto normale di lavoro con salario minimo per il personale domestico (v. n. 17) sono disponibili sul sito della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), www.seco.admin.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2023. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.06/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

2.06-24/01-1